



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
di concerto con  
*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTA** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* e, in particolare, l'articolo 47, che prevede che, al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del predetto personale effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente: *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e*

*della ricerca scientifica e tecnologica”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante: *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;*

**VISTA** la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante: *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;*

**VISTI** i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni centrali;

**VISTO** il vigente contratto integrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'ordinamento professionale sottoscritto in data 30 settembre 2010;

**VISTA** la nota della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali in data 27 maggio 2019, prot. n. 5059, con la quale, a seguito di incontro di raccordo tra la predetta Direzione Generale, la Direzione generale del personale e degli affari generali e i Provveditorati alle Opere Pubbliche dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, sono stati comunicati i requisiti specifici per le professionalità in questione e le professionalità richieste da ciascun Provveditorato;

**PRESO ATTO** che, dalla ricognizione delle esigenze effettuate presso i Provveditorati alle Opere Pubbliche, emerge che le professionalità con competenza in materia forestale e agronoma contemplate dal citato articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, non rientrano nei fabbisogni di personale da destinare alle attività istituzionali dei suddetti Provveditorati e che i requisiti specifici richiesti con riferimento alle figure del funzionario tecnico, ingegnere o architetto, e del funzionario geologo coincidono con quelli previsti dall'ordinamento professionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**CONSIDERATO** che, per il profilo di funzionario amministrativo contabile, è emersa la necessità di disporre di figure in possesso di alta specializzazione ed elevata professionalità, in ragione della particolare complessità di tematiche giuridiche e contabili da trattare;

**CONSIDERATO**, che, a fronte di quanto previsto dal richiamato articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, per il profilo di funzionario amministrativo contabile, occorre prevedere, in ragione della complessità delle mansioni da svolgere, il possesso del diploma di laurea (DL) in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, ovvero della laurea specialistica (LS) in giurisprudenza o scienze della politica o scienze dell'economia, ovvero della laurea magistrale

(LM) in giurisprudenza o scienze della politica o scienze dell'economia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

## DECRETA:

### Art. 1

#### *(Oggetto e finalità)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il presente decreto individua gli specifici requisiti del personale di alta specializzazione ed elevata professionalità da reclutare ai sensi della medesima disposizione.

### Art. 2

#### *(Requisiti)*

1. I requisiti specifici richiesti ai fini dell'assunzione delle professionalità secondo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono:

a) per il profilo di funzionario ingegnere-architetto:

- 1) possesso del diploma di laurea (DL) in ingegneria o in architettura ovvero della laurea specialistica (LS) in ingegneria o in architettura ovvero della laurea magistrale (LM) in ingegneria o in architettura o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
- 2) abilitazione professionale;
- 3) iscrizione all'albo;

b) per il profilo di funzionario geologo:

- 1) possesso del diploma di laurea (DL) in scienze geologiche ovvero della laurea specialistica (LS) in scienze geologiche o ovvero della laurea magistrale (LM) in scienze e tecnologie geologiche o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
- 2) abilitazione professionale;
- 3) iscrizione all'albo;

c) per il profilo di funzionario amministrativo contabile:

- 1) possesso del diploma di laurea (DL) in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio ovvero della laurea specialistica (LS) in giurisprudenza o scienze della politica o scienze dell'economia, ovvero della laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o scienze della politica o scienze dell'economia o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Art. 3

*(Modalità di reclutamento)*

1. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale in argomento, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti



Il Ministro  
per la pubblica amministrazione

